

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE  
F.to BIONDI Arch. Stefano

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to TOCCI Dr. Giuseppe

=====

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

(Art. 49, comma 1, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, come sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174)

Il sottoscritto responsabile del servizio esprime parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione.

Il Responsabile del Servizio  
F.to GILETTA Pierangelo

=====

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

(Art. 49, comma 1, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, come sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174)

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario esprime parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione.

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to GILETTA Pierangelo

=====

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  
(Art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 29/08/2017 all'Albo Pretorio Informatico del Comune, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to TOCCI Dr. Giuseppe

=====

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'  
(Art. 134, 3° comma, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione è stato pubblicato nelle forme di legge all'Albo Pretorio Informatico del Comune, e che la stessa è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3°, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Genola, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
TOCCI Dr. Giuseppe

Copia conforme all'originale, che si rilascia in carta libera per uso amministrativo.

Genola, 29/08/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE  
TOCCI Dr. Giuseppe



COPIA

**COMUNE DI GENOLA**  
Provincia di Cuneo

**Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 18**

**Adunanza ordinaria di seconda convocazione – seduta pubblica**

**OGGETTO: Riscossione coattiva entrate comunali. Indirizzo.**

L'anno DUEMILADICIASSETTE, addì VENTISETTE del mese di APRILE, alle ore 21,00, nella Sala delle Adunanze Consiliari, previa l'osservazione di tutte le formalità prescritte dalla legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

NOME	PRESENTI	ASSENTI
BIONDI Stefano	X	
ORIGLIA Davide	X	
GASTALDI Flavio		X
ABRATE Enrico	X	
AIMETTA Pietro	X	
CANALE Paolo	X	
DOMPE' Marilena	X	
PETTE' Anna Maria	X	
MORELLI Alessandro		X
CRAVERO Ambrogio		X
DAVICO Roberto	X	
	<b>8</b>	<b>3</b>

Sono altresì presenti gli Assessori extraconsiliari TOSCO Lorenzo e CEIRANO Matteo.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale TOCCI Dr. Giuseppe, Segretario Capo, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BIONDI Arch. Stefano, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- il servizio di riscossione costituisce un asse portante dell'autonomia finanziaria e tributaria degli enti locali, in quanto è volto a garantire l'esazione delle entrate necessarie a finanziare la spesa pubblica e deve pertanto essere svolto secondo modalità e criteri volti a garantirne l'efficienza, l'efficacia e l'economicità nel rispetto delle esigenze di tutela, semplificazione e collaborazione nei confronti dei contribuenti
- a seguito della riforma della riscossione - con passaggio da un sistema di affidamento in concessione all'attribuzione delle competenze all'Agenzia delle Entrate, operante tramite l'agente unico Equitalia Spa - la legge aveva recato una dettagliata disciplina transitoria, volta a favorire il transito di funzioni e di carichi degli ex concessionari ad Equitalia e alle relative partecipate;
- ai sensi del D.L. 203/2005, alle ex società concessionarie della riscossione è stata data la possibilità - in alternativa al trasferimento del proprio capitale ad Equitalia spa - di scorporare il ramo d'azienda concernente le attività svolte in regime di concessione, cedendolo a soggetti terzi, nonché a società iscritte nell'apposito Albo dei soggetti abilitati ad effettuare le attività di accertamento e riscossione dei tributi;
- nel caso di scorporo e di cessione del ramo d'azienda, la norma (art. 3, c. 24, lett. a del D.L. 203/2005) e le successive proroghe hanno consentito ai cessionari di proseguire l'attività, anche in mancanza di diversa determinazione degli enti, fino al 31/12/2014 in ultimo prorogato, con D.L. 78/2015, al 31/12/2015;
- questa Amministrazione si è avvalsa di tale proroghe nei confronti del cessionario GEC Spa di Cuneo affidando, sino al 31/12/2014, la riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra tributarie al suddetto concessionario;
- con deliberazione n. 63 del 03 dicembre 2014 la Giunta comunale ha approvato con atti di indirizzo la decisione di gestire internamente la riscossione coattiva da parte degli uffici a far data dal 01/01/2015
- il D.L.N. 113 del 24/06/2016, come convertito, ha prorogato i termini di cui all'art. 7 comma 2 lett. gg-ter) del DL 70/2011, al 31/12/2016 e così di fatto riconoscendo sino a tale data la facoltà per i Comuni di continuare ad avvalersi del Concessionario di riscossione nazionale;
- Il DI 193/2016 lo scorso anno ha disposto l'ennesima proroga degli affidamenti della riscossione delle entrate locali in favore di Equitalia, scadente alla fine del corrente mese di giugno, in concomitanza con lo scioglimento delle società del gruppo Equitalia e l'affidamento, a decorrere dal 1° luglio 2017, della funzione di riscossione nazionale a un nuovo ente strumentale dell'Agenzia delle entrate, denominato Agenzia delle entrate – riscossione (articolo 1 del citato DI 193/2016).
- Tenuto conto che tale proroga lascia impregiudicata la facoltà per gli enti locali di procedere a nuovi affidamenti mediante procedura ad evidenza pubblica, secondo le disposizioni vigenti contenute nel d.lgs. n. 50/2016;
- L'articolo 2 del DI 193/2016 consente a tutte le amministrazioni locali di affidare la riscossione, spontanea e coattiva, delle proprie entrate tributarie o patrimoniali al nuovo soggetto pubblico della riscossione, mediante l'adozione a decorrere dal 1° luglio 2017 di un'apposita deliberazione.

Considerato che la gestione interna della riscossione coattiva ha incontrato problematiche a causa dei carichi di lavoro già elevati degli uffici preposti;

Richiamati

- l'art. 52 del d.lgs. 15.12.1992, n. 446 e s.m.i. che ha attribuito agli enti locali potestà regolamentare in materia di entrate proprie, demandando agli stessi enti la decisione circa le modalità di gestione e l'eventuale affidamento a terzi delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione, sia spontanea che coattiva e stabilendo che, in assenza di una specifica determinazione in merito, continuassero ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti;
- l'art. 53 del d.lgs. 15.12.1992, n. 446 e s.m.i. ha istituito l'Albo dei concessionari privati abilitati a svolgere per conto degli enti locali l'attività di gestione dei tributi e delle altre entrate di comuni e province;

Rilevato quindi che gli enti possono decidere se:

- effettuare la riscossione coattiva in forma diretta,

- affidare la riscossione coattiva ad Agenzia delle entrate – riscossione, in modo diretto;

- affidare la riscossione coattiva a soggetti esterni, individuati dal comma 5 dell'articolo 52 del Dlgs 446/1997, tra i quali i concessionari privati iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del Dlgs 446/1997, previo però l'esperimento di una procedura a evidenza pubblica secondo le regole del nuovo Codice dei contratti pubblici (salva l'ipotesi dell'affidamento a una società in house).

Preso atto che con l'art. 3, c. 25-bis, del d. l. 203/2005, come modificato dall'art. 1, c. 6 quater, del d. l. 40/2010, il legislatore ha previsto che l'affidamento del servizio per la riscossione delle entrate degli enti pubblici territoriali possa avvenire soltanto a mezzo di gara pubblica e che con le modificazioni apportate dal decreto legge 40/2010, in sede di conversione, il legislatore ha, così, precisato che l'obbligo di aggiudicare il servizio in esame a seguito di procedure ad evidenza pubblica concerne ogni ipotesi di attività di riscossione, sia essa spontanea ovvero coattiva.

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento decidere di affidare la riscossione coattiva a soggetti esterni e di fornire direttive in merito all'espletamento della gara, da effettuarsi nel rispetto delle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 50/2016;

Attesa la competenza del Consiglio Comunale a deliberare in merito alla concessione dei pubblici servizi in relazione al disposto dell'art. 42, comma 2, lettera e), del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto di provvedere in merito, demandando al responsabile del servizio finanziario-tributi gli adempimenti necessari alla esecuzione del presente provvedimento;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Visto lo Statuto Comunale;

ACQUISITO preventivamente da parte del responsabile del servizio finanziario parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

CON votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano;

### DELIBERA

1) di decidere, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, l'affidamento in concessione del servizio riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali dell'ente a soggetti esterni tramite gara ad evidenza pubblica, per la durata di anni 6 (sei) dal 01/01/2018 al 31/12/2023;

2) di stabilire le seguenti direttive che dovranno essere inserite nel Capitolato d'onere relativo alla procedura di gara per la concessione del servizio della riscossione coattiva:

- le somme poste in riscossione coattiva da parte del Concessionario, eseguiti dai soggetti debitori e/o contribuenti, dovranno affluire su specifico conto corrente postale, intestato al Comune di Genola e dedicato alla sola riscossione coattiva delle entrate affidate al Concessionario.
- Il Concessionario è tenuto a garantire a sue spese per tutta la durata del contratto, all'interno del territorio comunale ovvero al di fuori del territorio comunale entro una distanza massima di Km. 30 (trenta), uno sportello dedicato al servizio di riscossione coattiva.

3) di stabilire le seguenti direttive sui criteri per l'affidamento del servizio in oggetto:

- a) Procedura di affidamento del contratto: procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 50/2016;
- b) Requisiti di partecipazione: soggetti iscritti all'Albo di cui all'articolo 53 del d.lgs. n. 446/1997;
- c) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del d.lgs. n. 50/2016 così distinta:

• Offerta tecnica	punti 30
• Offerta economica	<u>punti 70.</u>
• Totale	punti 100

d) Parametri di valutazione dell'offerta tecnica: dovrà essere valutata la qualità del servizio offerto sulla base dei seguenti argomenti inerenti la futura gestione del servizio:

- Strumenti, metodologie e tempistiche adottate per garantire l'efficacia della riscossione coattiva;
- Organizzazione del front office e call center;
- Strumenti e metodologie adottate per la semplificazione e la trasparenza;
- Modalità di interscambio informativo e coordinamento con l'attività dell'Ente

e) Parametri di valutazione dell'offerta economica: ribasso offerto sull'aggio posto a base di gara per la riscossione coattiva pari al 15,00%;

4) di demandare al responsabile del servizio finanziario gli adempimenti necessari alla esecuzione del presente provvedimento.